



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Al Vice Capo di Gabinetto
dott. Rocco Pinneri

SEDE

Oggetto: Elezioni CSPI – Regolarizzazione liste.

Con riferimento alla nota prot. n. 11255 del 16 aprile u.s., si evidenzia quanto segue:

1. PROFILI GENERALI

In via preliminare, in assenza di specifiche norme di legge, l'ordinanza n. 7/2015 costituisce l'unico paradigma normativo di riferimento. In particolare, l'articolo 23 in materia di formazione delle liste dei candidati prevede la necessità di assicurare e favorire la **più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola** alle operazioni elettorali.

Il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il corpo elettorale rappresentano, pertanto, valori da tutelare in ogni scelta e/o azione correlata a tale procedura che, a causa dei tempi stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 834 del 18 febbraio u.s., ha avuto una tempistica serrata creando grandi difficoltà alle scuole e a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. I tempi di svolgimento delle varie attività sono stati, infatti, davvero stringenti.

2. TERMINI PROCEDIMENTALI

Dal tenore testuale dell'ordinanza stessa si evince come la maggior parte di questi **non abbiano carattere perentorio**. Molti di essi, infatti, non sono definiti tramite una tempistica fissa rispetto al giorno stabilito per le elezioni. Essi, piuttosto, sono correlati l'uno all'altro con il principale scopo di "ordinare" lo svolgimento dell'attività sottesa a tale procedura elettorale e di indirizzarla verso un corretto e regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Manca, inoltre, la previsione di una specifica sanzione o di una decadenza e, tra l'altro, non si può desumere la perentorietà dalle conseguenze altrimenti previste dall'ordinanza.

Ad avere carattere perentorio e, pertanto, non altrimenti modificabile è, invece, ad esempio, il termine posto dall'articolo 27, comma 5 della stessa ordinanza. Esso, infatti, si esplicita in una scadenza fissa, non assolutamente alterabile, rispetto alla data delle elezioni prevedendo che le liste definitive dei candidati debbano essere inviate agli uffici scolastici regionali entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il suo scopo è di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, valore assoluto da garantire in tutta l'attività, tramite la comunicazione delle liste definitive entro un ben determinato lasso temporale. Ciò al fine di fornire –negli stretti margini temporali a disposizione - tempestività e certezza temporale all'attività medesima. Pertanto le attività di regolarizzazione non possono essere protratte oltre tale limite temporale.

3. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

L'articolo 27 ai commi 3 e 4, nel prevedere che la commissione elettorale centrale inviti gli interessati a procedere alla regolarizzazione della lista o della procedura di regolarizzazione, **non esplicita** che tali integrazioni e/o modifiche di documentazione possano o debbano essere fatte o richieste **per una sola volta**, come spesso è previsto espressamente a livello normativo in relazione a specifici procedimenti amministrativi. Ciò porta ad ammettere, nell'ottica di assicurare il massimo coinvolgimento di tutto il corpo elettorale, un'ulteriore rettifica di dichiarazioni o documentazioni erronee o incomplete, tra l'altro, da un punto di vista meramente formale e non sostanziale.

Tal regolarizzazione appare anche rispettosa della *par condicio* tra le liste concorrenti in quanto pone rimedio a vizi ed errori di documenti richiesti già esibiti la cui sanatoria non ha effetti modificativi sostanziali in ordine ai requisiti cui la documentazione si riferisce.

L'erronea compilazione della documentazione richiesta può essere ascritta ad un errore incolpevole da parte dei presentatori delle liste – anche per i tempi brevissimi di attuazione - di interpretazione dell'ordinanza ministeriale che attiene ad una procedura nuova e con delle sue peculiarità formali ormai poco conosciute.

4. CONTESTO TEMPORALE.

A causa di tempi definiti nell'ambito di un arco temporale troppo ristretto in relazione alla complessità della procedura, le liste sono state costrette ad intervenire in pieno periodo pasquale con scuole chiuse e personale in ferie con grandi difficoltà organizzative ai fini della richiesta regolarizzazione. Ciò in alcuni casi ha determinato obiettive difficoltà operative (ricerca dei candidati, esibizione della documentazione richiesta, ecc.) che hanno causato ritardi e inesattezze. Tali evenienze ben possono essere ragguagliate alla stregua del paradigma del grave impedimento di fatto (c, come tale, scusabile anche secondo, ad esempio, l'art. 37 d. lgs. 104/2010).

5. ATTRIBUZIONI CEC.

Trattandosi di una fase procedimentale riconducibile in via analogica all'art. 6, let b) legge 241/1990, tale attività istruttoria integrativa (anche per evitare ricorsi) è stata completata dalla CEC secondo quanto indicato con nota trasmessa in data odierna prot. n. 3431.

6. SINGOLI RICORSI

- ✓ Con riferimento all'unica lista (lista I – FÜR MEHRMITBESTIMMUNG – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE) presentata per le scuole di lingua tedesca, si tratta di accogliere l'autentica di firme della terza categoria di soggetti tenuti alla presentazione delle liste, in qualità di semplici firmatari. Tale documentazione è stata considerata regolare da parte della CFC secondo quanto risulta dalla nota in precedenza citata. Si è, in sostanza, in presenza di una carenza non essenziale e, non da ultimo, non addebitabile direttamente alla lista, ma bensì al dirigente o funzionario che ha proceduto all'autentica. Inoltre, sulla base della valutazione in precedenza effettuata dalla CFC, tutta la restante documentazione è pienamente regolare, anche quella di autentica delle firme del presentatore e dei candidati. In questo caso, infine, è fondamentale sottolineare come la mancata ammissione della lista suddetta implicherebbe, peraltro, la necessità di prevedere ad una successiva elezione stralcio per l'elezione del rappresentante delle scuole di lingua tedesca.

PROPOSTA: accogliere il ricorso.

- ✓ Per quanto riguarda la LISTA VII- SECONDARIA DI II GRADO – SCUOLA FUTURO, sempre al fine di assicurare il più ampio e diretto coinvolgimento del corpo elettorale in tale procedura, si propone la riammissione della lista considerato che la documentazione ulteriormente presentata in sede di ricorso risulta, su valutazione della CEC secondo la nota in precedenza citata, conforme alle richieste formulate dalla stessa. Anche in questo caso si sottolinea che si tratta di regolarizzare le autentiche di firme relative alla categoria dei firmatari non presentatori per cui si rinvia alle considerazioni di cui sopra.

PROPOSTA: accogliere il ricorso.

- ✓ Si propone, per le stesse valutazioni sopra indicate, essendo stata considerata regolare la documentazione da parte della CFC secondo la nota suindicata, di ammettere alla competizione elettorale anche la lista IX- PRIMARIA “ CON ANIEF PER CAMBIARE LA SCUOLA”. La suddetta lista in sede di ricorso ha chiesto l'autorizzazione al deposito della documentazione irregolare e, in data 16 aprile u.s., ha provveduto, come integrazione al ricorso, alla sua esibizione. Ciò si ritiene ammissibile sulla base delle argomentazioni di cui al punto 2.

PROPOSTA: accogliere il ricorso.

- ✓ Anche per la lista XV Scuola primaria- LA SCUOLA E' DI TUTTI, esclusa per le carenze nell'autentica delle firme dei presentatori/firmatari, si propone l'ammissione per le stesse considerazioni riportate sopra, considerata la regolarità della documentazione presentata in sede di ricorso secondo le valutazioni da parte della CFC nella nota di cui sopra.

PROPOSTA: accogliere il ricorso

- ✓ Per quanto riguarda tutte le liste SNADIR ed, in particolare:
 - LISTA III, Infanzia – DEMOCRAZIA E INNOVAZIONE
 - LISTA III, Primaria - – DEMOCRAZIA E INNOVAZIONE
 - LISTA III, Secondaria di primo grado - – DEMOCRAZIA E INNOVAZIONE
 - LISTA III, Secondaria di secondo grado - – DEMOCRAZIA E INNOVAZIONE

la documentazione ai fini della regolarizzazione è stata presentata solo in sede di ricorso, dopo una comunicazione nei termini via mail dell'impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche, per l'assenza di dirigenti e/o vicari con potere di firma per le autentiche ed anche per irreperibilità del personale docente coinvolto nella procedura in ragione della sospensione delle attività didattiche nel periodo pasquale. Considerando tale motivazione ragionevole e tale ritardo scusabile sulla base di quanto in precedenza precisato, si propone di regolarizzare anche queste liste, preso atto della valutazione di regolarità della documentazione da parte della CEC nella nota di cui sopra.

PROPOSTA: accogliere il ricorso

- ✓ Per quanto riguarda la lista XVI- SCUOLA PRIMARIA – ACQUIS PER LA TUA SCUOLA che risulta carente dell'autentica delle firme di un candidato, si propone, sulla base delle valutazioni di carattere generale di cui sopra, considerando che la lista ha formulato richiesta di rimessione in termini per la presentazione della documentazione in originale, l'accoglimento con riserva del ricorso allo stato degli atti, condizionando l'ammissione del candidato interessato alla presentazione della documentazione necessaria entro e non oltre il 21 aprile alle ore 12.00. In mancanza si procederà secondo l'antico brocardo "vitiatur, sed non vitiat" secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 27, comma 1, let b). dell'ordinanza.

PROPOSTA: accogliere il ricorso con riserva

- ✓ Per quanto riguarda la lista VIII- SCUOLA PRIMARIA- UNA SCUOLA DI RISPETTO, DEL FUTURO, NEL FUTURO, PER IL FUTURO, considerato che la lista ha formulato richiesta di rimessione in termini per la presentazione di nuova documentazione, sempre alla luce delle valutazioni di carattere generale sopra evidenziate, si propone anche in questo caso l'accoglimento con riserva allo stato degli atti, condizionando l'ammissione della lista alla presentazione della documentazione necessaria entro e non oltre il 21 aprile alle loro.

PROPOSTA: accogliere il ricorso con riserva.

La presente nota annulla e sostituisce la precedente del 16 aprile u.s. prot. n. 3340.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

